



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UMSE SVILUPPO RETE DEI SERVIZI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-I067-00305

OGGETTO:

Contributi a copertura delle spese ammissibili relative alla realizzazione di servizi socio-assistenziali in materia di tutela delle donne vittime di violenza e di laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007. Approvazione dell'operato della Commissione di valutazione, individuazione dei soggetti assegnatari, concessione dei contributi per le annualità 2022, 2023 e 2024 e approvazione degli schemi definitivi di Convenzione. (Impegno per euro 2.094.900,00).

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021 sono stati approvati i bandi e i relativi schemi di convenzione relativi alla concessione di contributi a copertura delle spese ammissibili relative alla realizzazione di servizi socio-assistenziali in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e di tutela delle donne vittime di violenza, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007.

Questo provvedimento è stato assunto sulla base della deliberazione n. 359 del 2021 e s.m. avente ad oggetto "*Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell'anno 2021*", che individua, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2007 e disciplinati in dettaglio dalle "*Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento*", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

La citata deliberazione n. 359 del 2021, come modificata con deliberazione 1545 del 2021, prevede il contributo a copertura delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, quale strumento di finanziamento dei seguenti servizi socio-assistenziali di competenza provinciale:

- a) Centro anti violenza, di cui alla scheda n. 6.2 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020 (di seguito Catalogo);
- b) Servizio residenziale per donne vittime di violenza strutturato nei due interventi di Casa rifugio e di Abitare accompagnato, di cui rispettivamente alle schede n. 2.3 e 2.1 del Catalogo;
- c) Servizio di sportello e accompagnamento di persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale strutturato negli interventi in filiera di Centro di informazione, ascolto e sostegno, Abitare accompagnato, Laboratorio per l'acquisizione di prerequisiti lavorativi e costruzione e promozione di reti territoriali, di cui rispettivamente alle schede n. 6.1, 2.1, 7.1 e 5.1 del Catalogo;
- d) Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo", di cui alla scheda 7.1 del Catalogo.

Come previsto dal citato articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si è ritenuto che tutti i servizi sopra indicati siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate nella deliberazione n. 1545 del 2021 e pertanto i contributi non costituiscono aiuti di stato.

Sulla base della previsione dello strumento del contributo ex art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, quale modalità di affidamento e finanziamento per tutti i servizi sopra indicati, è stata individuata la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Con la citata deliberazione n. 1545 del 2021 sono quindi stati approvati i Bandi per la concessione di un contributo a copertura delle sole spese ammissibili relative alla realizzazione dei seguenti servizi: "Centro anti violenza"; "Servizio residenziale per donne vittime di violenza"; "Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale"; "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo".

Sono inoltre stati approvati i relativi Schemi di convenzione, da intendersi come accordi sostitutivi del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quali accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.p. 13/2007, che stabiliscono i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento del servizio quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso, gli impegni della Provincia, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, tramite una coprogettazione con il soggetto gestore.

E' stato altresì stabilito che il contributo concesso al soggetto selezionato sia pari al 100% della differenza tra spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio secondo quanto stabilito dallo specifico articolo "Spese ammissibili a contributo" di ciascun bando e che abbia la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione della convenzione.

Con l'atto citato si è disposto che l'importo complessivo per i 36 mesi sia pari ad euro 2.805.300,00.= e sia così articolato:

euro 528.300,00.= per il servizio "Centro antiviolenza",

euro 1.272.900,00.= per il servizio "Servizio residenziale per donne vittime di violenza",

euro 710.400,00.= per servizio "Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale",

euro 293.700,00.= per il servizio "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo".

Inoltre si è deciso di prenotare l'importo complessivo derivante dal provvedimento pari ad euro 2.805.300,00.= coerentemente con l'esigibilità della spesa, sul capitolo 401000-004 suddiviso nelle seguenti annualità:

euro 794.835,00.= per l'esercizio finanziario 2022 (prenotazione fondi n.2018731-pos. 001)

euro 935.100,00.= per l'esercizio finanziario 2023 (prenotazione fondi n.2018731-pos. 002)

euro 935.100,00.= per l'esercizio finanziario 2024 (prenotazione fondi n.2018731-pos. 003)

euro 140.265,00.= per l'esercizio finanziario 2025 (prenotazione fondi n.2018731-pos. 004)

Con determinazione della dirigente dell' Umse Sviluppo rete dei servizi n. 3978 di data 20/09/2021 è stata quindi adottata la modulistica necessaria per le richieste del contributo.

Con determinazione n. 5545 dd. 02/11/2021 della medesima dirigente è stata poi nominata la Commissione per la valutazione dei progetti.

Con le seguenti note sono state presentate le proposte progettuali con la richiesta di contributo:

- nota prot. n. 802756 dd 08/11/2021 presentata da cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento con richiesta di contributo pari a euro 1.271.045,00 per la gestione del servizio "Servizio residenziale per donne vittime di violenza";
- nota prot. n.757129 dd 19/10/2021 presentata da Associazione Coordinamento Donne onlus con richiesta di contributo pari a euro 587.954,00 per la gestione del servizio "Centro antiviolenza" ;;
- nota prot. n. 802792 dd 08/11/2021 presentata da Associazione Provinciale di Aiuto Sociale per i detenuti, per i dimessi dagli istituti di pena e per le loro famiglie (APAS) odv con richiesta di contributo pari a euro 710.400,00 per la gestione del servizio "Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale";
- nota prot. n.802848 dd 08/11/2021 presentata da Kaleidoscopio s.c.s. con richiesta di contributo pari a euro 293.700,00 per la gestione del servizio "Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo".

Preso atto che è stata presentata una sola domanda di contributo per ciascuno dei bandi pubblicati.

La Commissione per la valutazione dei progetti con nota prot. n. 857510 d.d. 26/11/2021 ha inviato alla dirigente dell'Umse citata i verbali delle sedute, tenutesi in data 24/11/2021 e 25/11/2021, nei quali è indicata la valutazione delle proposte progettuali presentate per la concessione di un contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla realizzazione dei Servizi Socio-Assistenziali in materia di Inclusione Sociale delle Persone in esecuzione Penale e di tutela delle donne vittime di violenza. La Commissione ha valutato la qualità dei quattro progetti presentati e la loro rispondenza alle finalità dei Bandi.

L'Umse ha poi provveduto all'analisi dei piani finanziari allegati alle proposte progettuali provvedendo alla classificazione delle spese ivi indicate, al fine di verificare l'ammissibilità delle spese esposte e che le spese generali non superino il 20% delle spese direttamente imputabili al servizio, come indicato nei Bandi approvati con la citata deliberazione n. 1545 del 2021 ed infine che i piani finanziari risultino in equilibrio.

Si è quindi provveduto a richiedere ai soggetti proponenti elementi integrativi con le seguenti note:

- note prot. n. 881595 d.d. 06/12/2021, prot. n. 897461 d.d. 13/12/2021 indirizzate ad Associazione Provinciale di Aiuto Sociale,
- note prot. n. 886796 d.d. 07/12/2021, prot. n. 899153 d.d. 14/12/2021 inviate ad Associazione Coordinamento Donne onlus,
- note prot. n. 886809 e prot. n. 886811 d.d. 07/12/2021, prot. n. 899162 d.d. 14/12/2021 indirizzate a Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento,
- nota prot. n. 897475 d.d. 13/12/2021 inviata a Kaleidoscopio s.c.s..

A riscontro di tali richieste sono pervenute le seguenti note:

- note nostro prot. n. 882686 d.d. 06/12/2021, nostro prot. n. 886573 d.d. 07/12/2021, nostro port. n. 891285 d.d. 10/12/2021 dall'Associazione Provinciale di Aiuto Sociale;
- note nostro protocollo n. 891269 d.d. 10/12/2021 e nostro prot. n. 906559 d.d. 15/12/2021 dall'Associazione Coordinamento Donne onlus,
- note nostro prot. n. 888007 e nostro prot. n. 889776 d.d. 09/12/2021, nonché nota ns prot. n. 906545 d.d. 15/12/2021 dalla Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento,
- nota nostro prot. n. 908035 d.d. 16/12/2021 da Kaleidoscopio s.c.s..

I Piani finanziari presentati relativamente ai bandi per la gestione dei servizi "Centro antiviolenza", "Servizio residenziale per donne vittime di violenza" e "Laboratorio per l'acquisizione dei requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo" sono stati ritenuti coerenti con quanto disposto nei bandi in particolare relativamente allo specifico articolo "Spese ammissibili a contributo". Il Piano finanziario relativo al servizio "Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale" presentato dall'Associazione provinciale di aiuto sociale risulta invece in disavanzo per ogni annualità. Pertanto non viene presentato un Piano finanziario in pareggio nonostante la previsione del contributo provinciale massimo ammissibile.

Da parte dell'Associazione Provinciale di Aiuto Sociale con la citata nota nostro prot. n. 0907835 d.d. 16/12/2021 è stata comunicata l'impossibilità ad *"accettare l'ipotesi progettuale e il piano finanziario così come rimodulati, alla luce della comunicazione dell'UMSE Sviluppo rete dei servizi pervenuta in data 13 dicembre 2021"*.

L'Associazione ha evidenziato che *"spese classificate come "generali" come le quote di ammortamento, spese per la locazione degli alloggi, spese per il personale amministrativo, spese per consulenze obbligatorie per la normativa provinciale in materia di autorizzazione ed*

accreditamento (modello organizzativo ex d.lgs 231/2001) e la riforma del terzo settore (presidente dell'organo di controllo iscritto all'albo) le spese per la gestione degli automezzi, non risultano ulteriormente comprimibili e il disavanzo che consegue al piano finanziario contenuto nella comunicazione, non è colmabile dalla scrivente Associazione con entrate, ad oggi, prevedibili.”

Da parte di Kaleidoscopio s.c.s.. con la nota citata nostro prot. n. 908035 d.d. 16/12/2021 è stato riportato un errore materiale relativamente all'importo indicato nell'ultima riga della Tabella 2 del piano finanziario (29.886,39 euro anziché 28.255,83 come precedentemente indicato). Tale errore materiale non comporta alcuna variazione del piano finanziario poiché il totale del costo del personale era già stato correttamente indicato in 90.714,89 euro.

Considerata quindi la comunicazione sopra citata dalla quale risulta che l'Associazione non è in grado di comprimere ulteriormente le spese generali eccedenti il 20% delle spese direttamente imputabili al servizio e che secondo l'articolo 12 del bando il contributo provinciale potrebbe coprire esclusivamente la differenza tra le spese ammissibili e le entrate portando ad un disavanzo annuale significativo, ai sensi del bando approvato con deliberazione n. 1545 del 2021 non risulta possibile assegnare il contributo a copertura delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale.

Per quanto riguarda invece gli altri tre bandi indicati relativi alla gestione dei servizi “Centro anti violenza”, “Servizio residenziale per donne vittime di violenza” e “Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo” a seguito della valutazione complessiva sono state considerate ammissibili le spese generali che non superano il 20% delle spese direttamente imputabili al servizio in osservanza a quanto disposto dallo specifico articolo “Spese ammissibili a contributo” di ciascun bando. Quanto eccedente alla sopra citata soglia del 20% non risulta quindi ammissibile a contributo e non rientrando nel calcolo delle spese ammissibili.

Si rende peraltro necessario provvedere all'approvazione dell'operato della Commissione per la valutazione dei progetti e alla conseguente individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa.

Inoltre è necessario approvare gli Schemi definitivi di convenzione con i soggetti selezionati, integrati, rispetto a quelli approvati con la deliberazione n. 1545 del 2021, con le eventuali miglieorie presentate nelle proposte progettuali. Tali schemi sono allegati a questo provvedimento.

Infine è necessario demandare alla dirigente competente la sottoscrizione delle Convenzioni con i soggetti sopra citati e dei relativi schemi di classificazione delle spese dei piani finanziari presentati.

LA DIRIGENTE

- viste le premesse;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il primo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019;
- visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare l’articolo 56 e l’allegato 4/2, tenuto conto dell’esigibilità della spesa;

- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e ss.mm.;
- visto l’articolo 27 della legge provinciale n. 3 del 2020, come da ultimo modificato con la legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l’art. 5;
- visto l’art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

Considerato che i soggetti beneficiari non rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (articoli 1 e 2) e delle relative disposizioni attuative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 da ultimo modificato dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, in quanto l’attività finanziata non ha carattere imprenditoriale (v. Allegati 2.A – 2.B – 2.D alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021);

Considerato che l’intervento di cui al presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale “aiuto di Stato” ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare perché l’intervento finanziato si qualifica come non economico, come ampiamente motivato negli Allegati 2.A – 2.B – 2.D alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021;

- visto che la Cooperativa di Solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo ONLUS è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trento, con una attività coerente con il servizio affidato;
- visto che la Cooperativa di Solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo ONLUS risulta in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivi per ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi dell’art. 4, del d.P.P. 9 aprile 2018 n.3-78/Leg, per l’aggregazione funzionale età adulta residenziale- tipologia “Abitare accompagnato per adulti”: (determinazione dirigenziale n. 2794 del 17 agosto 2021);
- visto che l’Associazione Coordinamento Donne Onlus è iscritta all’Anagrafe delle ONLUS, elenco consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it dell’agenzia delle entrate, con una attività coerente con il servizio affidato;
- visto che l’Associazione Coordinamento Donne Onlus risulta in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento definitivi per ad operare in ambito socio-assistenziale, ai sensi dell’art. 4, del d.P.P. 9 aprile 2018 n.3-78/Leg, A.P.A.S. per la tipologia di servizio “Sportello sociale” (determinazione dirigenziale n. 5458 del 28 ottobre 2021);
- visto che KALEIDOSCOPIO S.C.S è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trento, con una attività coerente con il servizio affidato;
- visto che KALEIDOSCOPIO S.C.S risulta in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento temporaneo – provvedimento ricognizione dello stato di consistenza del Registro dei soggetti accreditati (accreditamento temporaneo età adulta domiciliare e di contesto) n. 387 del 11/10/19 e ha presentato domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi per l’età adulta residenziale, semiresidenziale e domiciliare e di contesto presentata in data 10/08/2021;
- acquisito il Durc online protocollo INPS _28850024 dell’ Associazione Coordinamento Donne Onlus di data 27 agosto 2021, in corso di validità, il cui esito risulta “negativo”;
- acquisito il Durc online protocollo INPS _28204836 di KALEIDOSCOPIO S.C.S di data 15

- ottobre 2021, in corso di validità, il cui esito risulta “negativo”;
- acquisito il Durc online protocollo INPS _30151491 della Cooperativa di Solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo ONLUS di data 16 novembre 2021, in corso di validità, il cui esito risulta “negativo”;
- acquisito il riscontro positivo delle verifiche all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia del Lavoro relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs 80/2016;
- verificato attraverso il collegamento telematico che le organizzazioni risultano in regola relativamente alle annotazioni ANAC;
- verificato che le organizzazioni risultano in regola per quanto concerne il casellario giudiziario;
- verificato che le organizzazioni risultano in regola per quanto concerne il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

d e t e r m i n a

1. di approvare l’operato della Commissione per la valutazione dei progetti, istituita con determinazione della dirigente dell’ Umse Sviluppo rete dei servizi n. 5545 dd. 02/11/2021, come da verbali trasmessi con nota prot. n. 857510 d.d. 26/11/2021;
2. di dare atto che, per le ragioni descritte in premessa, per il servizio “Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale” non è possibile procedere all’assegnazione del contributo;
3. di individuare i seguenti soggetti assegnatari del contributo a copertura delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali in materia di tutela delle donne vittime di violenza e di laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti, ai sensi dell’articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007:
 - Associazione Coordinamento Donne onlus per la gestione del servizio “Centro anti violenza”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13,
 - Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento per la gestione del servizio “Servizio residenziale per donne vittime di violenza”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13,
 - Kaleidoscopio s.c.s. per la gestione del servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”, ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
4. di approvare gli schemi definitivi di Convenzione per la gestione dei servizi “Centro anti violenza”, ”Servizio residenziale per donne vittime di violenza” e “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della casa circondariale di Spini di Gardolo”, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, rispettivamente agli **allegati 1A, 1B e 1C** a questo provvedimento;
5. di dare atto che le Convenzioni di cui al punto 4 hanno una durata di 36 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2022;
6. di quantificare, sulla base di quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021 e delle proposte progettuali presentate, negli importi seguenti l’esatto ammontare della spesa prevista per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 come dettagliatamente specificato **nell’allegato 2** del presente provvedimento che forma parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento:

- **euro 528.300,00.=** per il servizio “Centro antiviolenza” gestito da Associazione Coordinamento Donne Onlus con sede legale a Trento, Via Dogana 1 - Codice Fiscale 9601505022;
- **euro 1.272.900,00.=** per il servizio “Servizio residenziale per donne vittime di violenza” gestito dalla Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo con sede legale a Trento, Via Gmeiner 25 - Codice Fiscale 00380660225;
- **euro 293.700,00.=** per il servizio “Laboratorio per l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo” gestito dalla Cooperativa KALEIDOSCOPIO S.C.S con sede legale a Trento, Via Sommarive, 11, codice fiscale 01522650223;

7. di impegnare l’importo complessivo di euro 2.094.900,00, derivante dal presente provvedimento, tenuto conto dell’esigibilità della spesa, come segue:

- per euro 593.555,00 al capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2022 (prenotazione fondi n. 2018731 pos. 001 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021);
- euro 698.300,00 al capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2023 (prenotazione fondi n. 2018731 pos. 002 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021);
- euro 698.300,00 al capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2024 (prenotazione fondi n. 2018731 pos. 003 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021);
- euro 104.745,00 al capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2025 (prenotazione fondi n. 2018731 pos. 004 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021);

8. di stabilire che il contributo concesso ai soggetti selezionati, di cui al punto 2, è pari al 100% della differenza tra spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto definito dallo specifico articolo “Spese ammissibili a contributo” di ciascun bando, e ha la durata di 36 mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2022;

9. di dare atto che ai sensi dei Bandi approvati con deliberazione n. 1545 del 2021 sono ammesse a contributo solo le spese generali che non superano il 20% delle spese direttamente imputabili al servizio e che i contributi provinciali verranno concessi sulla base della differenza tra le spese ammissibili e le eventuali entrate secondo quanto disposto dallo specifico articolo "Spese ammissibili a contributo" di ciascun bando;

10. di dare atto che l’importo massimo e le modalità di erogazione del contributo sono specificatamente dettagliati dalle Convenzioni di cui al punto 2;

11. di demandare alla dirigente competente la stipula delle Convenzioni con i soggetti assegnatari del contributo;

12. di autorizzare l'avvio del servizio a decorrere dall’1 gennaio 2022, nelle more della sottoscrizione delle suddette Convenzioni".

13. di dare atto che l’intervento di cui al presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale “aiuto di Stato” ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare trattandosi di servizi di natura non

economica e per le motivazioni espresse negli Allegati 2.A – 2.B – 2.D alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 17 settembre 2021;

14. di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati Schemi di convenzione sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito <https://trentinosociale.provincia.tn.it> nonché di dare pubblicità con le modalità più idonee.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO 1 A Schema CAV

002 ALLEGATO 1 B schema SOS

003 ALLEGATO 1 C schema Laboratorio

004 ALLEGATO 2

**LA DIRIGENTE
MIRIANA DETTI**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
“CENTRO ANTIVIOLENZA”**

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del servizio</i>	3
Art. 2 - <i>Durata del contributo</i>	4
Art. 3 - <i>Destinatari del servizio</i>	4
Art. 4 - <i>Orario del servizio</i>	5
Art. 5 - <i>Struttura</i>	5
Art. 6 - <i>Descrizione del servizio</i>	6
Art. 7 - <i>Modalità di accesso al servizio e di dimissione</i>	8
Art. 8 - <i>Durata dell'accoglienza</i>	8
Art. 9 - <i>Consulenze e gestione delle emergenze</i>	8
Art. 10 - <i>Obblighi a carico del Soggetto Gestore</i>	8
Art. 11 - <i>Clausola sociale</i>	10
Art. 12 - <i>Trattamento e requisiti del personale</i>	11
Art. 13 - <i>Sicurezza</i>	13
Art. 14 - <i>Disposizioni anti Covid-19</i>	13
Art. 15 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	13
Art. 16 - <i>Accreditamento definitivo</i>	14
Art. 17 - <i>Importo massimo e modalità di erogazione del contributo</i>	14
Art. 18 - <i>Vicende soggettive del Soggetto Gestore</i>	16
Art. 19 - <i>Decadenza, rinuncia e revoca del contributo</i>	16
Art. 20 - <i>Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione</i>	17
Art. 21 - <i>Norma finale</i>	18

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
“CENTRO ANTIVIOLENZA”

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, c.f. e partita IVA 00337460224, rappresentata da Miriana Detti, nata ad Aosta il 7 novembre 1972, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente UMSE Sviluppo rete dei servizi, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 7106 del 1998,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

1. Il servizio ha per oggetto l'accoglienza e il supporto delle donne che nelle loro relazioni interpersonali, di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione, di stalking, garantendone la privacy e la riservatezza, con l'obiettivo di garantire loro protezione e supporto, anche intervenendo sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile contro le donne e in conformità con quanto descritto nella scheda 6.2 (Centro antiviolenza) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo).
2. Le prestazioni oggetto del servizio sono finalizzate a:
 - a) aiutare, sostenere e fornire consulenza alla donna, informarla sui suoi diritti allo scopo di aumentare la sua consapevolezza rispetto alla situazione di violenza vissuta;
 - b) aiutare la donna che decida di sottrarsi alla violenza a riconoscere e implementare le sue risorse, allo scopo di sostenerla nella creazione delle basi per una vita autonoma;

- c) sostenere la donna, che decida di mantenere la relazione con la persona che agisce violenza o la minaccia, nel processo di presa di coscienza dei meccanismi della violenza, al fine di fornirle degli strumenti per proteggersi;
- d) fornire a soggetti terzi (servizi, parenti, amici, ecc.) informazioni e consulenza in materia di violenza contro le donne, utili a far fronte a una situazione di violenza che coinvolga una donna che non si rivolge direttamente al Servizio;
- e) fornire consulenza, anche dopo la chiusura della presa in carico, alla donna che lo richieda;
- f) attivare relazioni e collaborazioni con le risorse del territorio utili al perseguimento delle finalità del Servizio;
- g) promuovere iniziative, attività, eventi, etc. atti a sensibilizzare l'opinione pubblica cittadina e le istituzioni rispetto ai temi della violenza di genere.

Art. 2 - Durata del contributo

1. La durata della presente convenzione è di **36 mesi**, decorrenti dal **1° gennaio 2022**.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza la Provincia per garantire la continuità del servizio ha facoltà di ordinare al Soggetto Gestore l'avvio del servizio nelle more delle verifiche dei requisiti e della sottoscrizione della convenzione, con apposita comunicazione da far pervenire al Soggetto Gestore tramite PEC.
3. Qualora la Provincia alla scadenza della presente Convenzione non avesse ancora provveduto ad affidare nuovamente il servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore per garantire la continuità del servizio.
4. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della Convenzione, per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Destinatari del servizio

1. Il Servizio Centro Antiviolenza si rivolge a donne maggiorenni che subiscano o abbiano subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. Ulteriori destinatari del servizio sono persone che, per interesse personale, lavorativo o istituzionale abbiano interesse e/o desiderino informarsi o approfondire le diverse tematiche legate alla violenza contro le donne, tra i quali in particolare parenti, amici, conoscenti di donne vittime di violenza e professionisti che vengono a contatto con donne vittime di violenza

Art. 4 - Orario del servizio

1. Il Servizio è accessibile almeno cinque giorni a settimana per tutto l'anno, garantendo l'apertura per almeno 38 ore a settimana. Nelle ore in cui le operatrici non sono presenti, è attivo un servizio di segreteria telefonica.

Art. 5 – Struttura

1. La sede operativa del Centro Antiviolenza deve essere organizzata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy delle utenti e deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) è ubicata nella città di Trento, in quanto un luogo centrale e collegato ai vari territori della provincia, in un luogo facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici;
- b) la disponibilità di almeno due locali dedicati ai colloqui con le utenti, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;
- c) la disponibilità di uno spazio per l'attesa, che garantisca la riservatezza dell'utente;
- d) la disponibilità di uno spazio ad uso ufficio per il personale;
- e) la disponibilità di servizi igienici;
- f) l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche;
- g) il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. f) e g) è comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula dell'accordo/convenzione per la realizzazione del Servizio.

3. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro Antiviolenza agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Art. 6 - Descrizione del servizio

1. Il Centro Antiviolenza opera utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici. L'intervento, di carattere relazionale e psico-sociale, consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe concordate.
2. Non vengono proposti percorsi standardizzati, ma viene costruito insieme alla donna un progetto personalizzato che coinvolge anche altri servizi eventualmente presenti a loro sostegno. Ogni azione (ad es: denunce, separazione, attivazione dei servizi, ecc.) viene intrapresa solo con il consenso della donna, garantendo la tutela di eventuali figli minori.
3. Il Centro antiviolenza accoglie le donne che vi accedono e garantisce la realizzazione delle seguenti attività:
 - a) Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza preliminari;
 - b) Informazione: dopo un primo ascolto vengono date le prime informazioni utili rispetto al percorso che offre il Centro e ai diritti rispetto alla legge vigente;
 - c) Accoglienza: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a definire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
 - d) Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture sanitarie ed i servizi territoriali;
 - e) Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti. L'accompagnamento legale viene garantito da avvocate componenti della rete avvocate dei Centri antiviolenza D.I.R.E. iscritte nelle liste del patrocinio gratuito a spese dello Stato;
 - f) Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità: anche raccordandosi con i servizi territoriali competenti;
 - g) Valutazione del rischio: utilizzando il metodo S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment).
 - h) Percorso personalizzato di protezione e sostegno: definito con la donna nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.
 - i) Orientamento all'autonomia economica e alloggiativa: raccordandosi con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso

l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro e con gli uffici competenti per l'edilizia abitativa pubblica per l'orientamento all'autonomia abitativa.

4. Il Servizio realizza inoltre attività di sensibilizzazione, informazione e focalizzazione sul fenomeno della violenza di genere e sulle problematiche ad esse correlate, partecipando e/o promuovendo:

- a) Seminari e incontri sul tema per la cittadinanza;
- b) Interventi pubblici o tramite mezzi di comunicazione;
- c) Realizzazione e distribuzione di materiale informativo e/o di sensibilizzazione;
- d) Interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in contesti educativi e formativi;
- e) Corsi di formazione per professionisti interessati alla tematica;
- f) Sostegno a studenti per tesi di laurea su tematiche inerenti al tema della violenza di genere;
- g) Sito con le informazioni sull'accesso al Centro antiviolenza e sulle attività realizzate.

5. Il servizio diffonde sistemi di risposta innovativi ai bisogni delle donne in situazione di violenza attraverso le seguenti attività:

- a) potenziare la diffusione dell'app *teStalking*;
- b) ricercare diverse ed innovative modalità di risposta ai bisogni di sicurezza delle donne e dei figli sfruttando le nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

6. Il numero di operatrici antiviolenza, esclusivamente di sesso femminile, che compongono l'equipe del Servizio, deve essere di almeno 4 operatrici antiviolenza a tempo pieno per l'accompagnamento delle donne - delle quali una con funzione di coordinamento – affiancate da avvocate volontarie.

7. Il Servizio partecipa alla rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

8. Il Servizio opera attraverso un significativo lavoro di rete con le risorse territoriali, funzionale all'aiuto delle utenti e a una gestione efficiente del Servizio;

9. Il Soggetto Gestore garantisce ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare l'incolumità e l'anonimato delle donne, dei figli, delle operatrici e di eventuali collaboratori.

Art. 7 – Modalità di accesso al servizio e di dimissione

1. L'accesso al centro antiviolenza è libero e gratuito e avviene nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne.
2. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore, la donna e il Servizio Sociale territoriale competente, quando presente.

Art. 8 – Durata dell'accoglienza

1. I tempi di accoglienza presso il Centro Antiviolenza variano in relazione alla situazione e al percorso di ciascuna donna.

Art. 9 – Consulenze e gestione delle emergenze

1. Il Soggetto Gestore supporta il Servizio sociale territoriale, i consultori e gli altri Enti del Terzo settore, attraverso l'attività di consulenza e di valutazione del rischio (adottando strumenti validati per il territorio italiano), da realizzare, se necessario, anche presso le loro sedi.
2. Il Soggetto Gestore è punto di riferimento per gli operatori sanitari e per le forze dell'ordine nelle situazioni di emergenza che coinvolgono donne vittime di violenza. Garantisce la immediata attivazione ai fini di offrire consulenza agli operatori, procede ad una prima valutazione del rischio (adottando strumenti validati per il territorio italiano) e, se necessario, procede al fine di realizzare la messa in protezione della donna vittima e degli eventuali figli, individuando la struttura di accoglienza più idonea.

Art. 10 - Obblighi a carico del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritte nella presente convenzione e di quelle riportate nella proposta progettuale presentata.
2. Fornisce alla Provincia le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e delle attività.
3. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina provinciale, nazionale ed internazionale in tema di contrasto alla violenza di genere.
4. Nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, nonché della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta dati e partecipa alle raccolte di informazioni, ricerca e analisi, su base provinciale e nazionale e fornisce i dati alla Provincia.

5. Assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:

- a) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione delle relative mansioni;
- b) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatrici;
- c) della documentazione personale relativa alle donne e ai loro figli.

6. La coordinatrice assicura le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del servizio e coordinamento delle operatrici;
- b) organizzazione degli incontri dell'equipe delle operatrici antiviolenza, anche alla presenza delle avvocate volontarie (di norma a cadenza settimanale) e delle supervisioni sui vissuti (di norma a cadenza mensile);
- c) garanzia e controllo del comportamento professionale delle operatrici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
- d) promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- e) verifica costante della qualità del servizio;
- f) contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente, il Servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni;
- g) garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe e con i servizi sociali territorialmente competenti;
- h) partecipazione al Tavolo di Lavoro Enti del Terzo Settore - Filiera Violenza .

7. Il Soggetto Gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questo può accedere al Servizio secondo quanto concordato con la coordinatrice e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con la stessa coordinatrice, di almeno 60 ore (di cui almeno 30 di affiancamento).

8. Nell'ambito della realizzazione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati, con altre strutture provinciali, con l'APSS o con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della struttura provinciale competente, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

9. Stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

10. Pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

11. Pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

12. Valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno annualmente (per le utenti alla fine della presa in carico) attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione vengono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente in materia.

Art. 11 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, che si applica per analogia, il Soggetto Gestore, in caso di successione nella realizzazione del Servizio, è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di operatrice antiviolenza e di coordinatrice, già impiegato nel servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 1 giugno 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 12 - Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvarrà di personale nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 11, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 11, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto con l'utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 6.2 del Catalogo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B del predetto Catalogo.
6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza del servizio, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento).
7. Il numero minimo del personale deve corrispondere a quanto previsto dal Catalogo per le tipologie di servizio di cui alla scheda 6.2.

8. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.

9. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la disponibilità di almeno un'operatrice che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra le donne migranti presenti sul territorio provinciale o di una mediatrice linguistico/culturale;
- b) personale esclusivamente femminile a contatto con le donne, comprese eventuali volontarie;
- c) per il personale che opera a contatto diretto ed abituale con le donne, comprese le volontarie, una specifica formazione sull'approccio di genere in tema di violenza maschile contro le donne; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, ad esempio donne con disabilità e con background migratorio; sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 60 ore di formazione iniziale (di cui almeno 30 di affiancamento) nonché almeno 12 ore annue di aggiornamento;
- d) la supervisione mensile a supporto all'elaborazione dei vissuti a favore del personale a contatto diretto ed abituale con le donne, che deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- e) la supervisione metodologica del personale (per 12 ore annuali);
- f) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- g) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- h) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- i) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;
- j) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.

10. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

11. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

Art. 13 - Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. . Il soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. La spesa per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari del servizio è a carico del Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al servizio.

Art. 14 - Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

2. I costi dei dispositivi di protezione individuale indicati nei protocolli suddetti sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Provincia che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (di seguito *Regolamento*) e del D.Lgs 18/05/2018, n. 51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento la Provincia, in qualità di Titolare del trattamento, nomina Responsabile di trattamento il Soggetto Gestore utilizzando lo schema di contratto di nomina, approvato con deliberazioni di Giunta provinciale n. 54 del 2019 e n. 1478 del 2020, che sarà perfezionato in sede di sottoscrizione della convenzione.

3. Nella veste di Responsabile, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del servizio e laddove necessario dei soggetti che ne tutelano o curano gli interessi.

Art. 16 - Accredimento definitivo

1. Il Soggetto Gestore, qualora non ne fosse già in possesso e fatti salvi i requisiti comunque richiesti agli articoli precedenti per lo svolgimento del Servizio, si impegna ad acquisire l'autorizzazione e l'accredimento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20, 21 della legge provinciale n. 13 del 2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con DPP 9 aprile 2018, n. 3-78/leg (di seguito Regolamento) e le successive modificazioni apportate con deliberazione della Giunta provinciale 975 del 11 giugno 2021 presentando la relativa domanda entro la data stabilita dal Regolamento stesso, pena la decadenza dalla convenzione ai sensi dell'articolo 18 di questa convenzione.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 17 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in Euro 176.100,00 per un totale complessivo riferito agli anni di durata della presente convenzione pari ad un massimo di Euro 528.300,00.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando.

3. La domanda di rimborso ai fini dell'erogazione del contributo va presentata con riferimento ai seguenti periodi di ogni anno:

a) gennaio – marzo

- b) aprile – giugno
- c) luglio – settembre
- d) ottobre – novembre
- e) saldo al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente ai primi quattro periodi sopraindicati l'importo complessivo erogabile corrisponde al massimo all'85% del contributo annuale concesso, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al successivo comma 4:

- a) fino all'importo massimo del 25% del contributo annuale concesso;
- b) fino all'importo massimo del 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- c) fino all'importo massimo del 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- d) fino all'importo massimo del 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- e) Il saldo del totale del contributo annuo concesso viene erogato in corrispondenza dell'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Relativamente agli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio è necessario presentare copia del contratto di locazione, qualora presente, unitamente alla documentazione comprovante le relative spese. Unitamente alla documentazione da presentare al termine dell'intero periodo di durata della convenzione è necessario presentare la documentazione prevista da D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.

5. Le domande di rimborso e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.

6. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.
7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della presente convenzione. Lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato è ammesso fino al 20%. In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventivata e motivata alla struttura provinciale competente.
8. Se in sede di rendicontazione annuale, la spesa realmente sostenuta dal Soggetto Gestore risultasse superiore alla spesa ammessa rimarrebbe invariato l'importo del contributo concesso e stabilito al comma 2; se risultasse inferiore l'importo del contributo sarebbe rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
9. L'erogazione di ogni quota di contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti all'articolo "Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione" della presente convenzione.
10. Tenuto conto di quanto erogato alle scadenze dei periodi di riferimento di cui al comma 3, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento. L'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico del Soggetto Gestore.

Art. 18 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 19 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di:
 - a) inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
 - b) mancata presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento;
 - c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;
 - d) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
 - e) decadenza dall'autorizzazione e dall'accredimento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - f) opposizione ai sensi dell'art. 18, comma 2.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente le strutture di proprietà, in affitto o in comodato dove è svolto il servizio e il personale dedicato alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.

Art. 20 - Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La Provincia, al fine della verifica della congruità dell'esecuzione del servizio effettua controlli programmati, a sorpresa e a campione presso i luoghi di svolgimento dell'attività. In occasione di tali controlli il Soggetto gestore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta.

3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore al 20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.

4. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 21 - Norma finale

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione relativamente alle modalità dettagliate di erogazione del servizio si fa riferimento al contenuto della proposta progettuale presentata dal Soggetto gestore.

2. Ai fini interpretativi nel caso di contrasto tra i contenuti della Proposta progettuale e la presente Convenzione prevalgono le disposizioni della Convenzione.

**CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL
“SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA”**

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del servizio</i>	3
Art. 2 - <i>Durata del contributo</i>	4
Art. 3 - <i>Destinatari del servizio</i>	5
Art. 4 - <i>Orario del servizio</i>	5
Art. 5 – <i>Struttura</i>	5
Art. 6 – <i>Descrizione dell'intervento di Casa rifugio</i>	7
Art. 7 – <i>Descrizione dell'intervento di Abitare accompagnato</i>	9
Art. 8 – <i>Modalità di attivazione del servizio e di dimissione</i>	10
Art. 9 - <i>Durata dell'accoglienza</i>	12
Art. 10 – <i>Consulenze e gestione delle emergenze</i>	12
Art. 11 - <i>Obblighi a carico del Soggetto Gestore</i>	13
Art. 12 - <i>Clausola sociale</i>	15
Art. 13 - <i>Trattamento e requisiti del personale</i>	16
Art. 14 - <i>Sicurezza</i>	18
Art. 15 - <i>Disposizioni anti Covid-19</i>	18
Art. 16 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	19
Art. 17 - <i>Accreditamento definitivo</i>	19
Art. 18 - <i>Importo massimo e modalità di erogazione del contributo</i>	19
Art. 19 - <i>Vicende soggettive del Soggetto Gestore</i>	22
Art. 20 - <i>Decadenza, rinuncia e revoca del contributo</i>	22
Art. 21 - <i>Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione</i>	23

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL
“SERVIZIO RESIDENZIALE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA”

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, c.f. e partita IVA 00337460224, rappresentata da Miriana Detti, nata ad Aosta il 7 novembre 1972, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente UMSE Sviluppo rete dei servizi, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della giunta provinciale n. 7106 del 1998,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

1. Il Servizio residenziale per donne vittime di violenza tutela le donne, con o senza figli, che subiscano o abbiano subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica in conformità con quanto descritto nelle schede 2.1 (Abitare accompagnato per adulti), 2.3 (Casa rifugio) del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo).

2. Il Servizio si compone dei due interventi sopraccitati che richiedono una gestione coordinata e unitaria offrendo ospitalità, protezione in un ambiente sicuro e sostegno nella scelta di sottrarsi alla violenza, anche in situazione di emergenza.

3. Il Servizio garantisce supporto agli eventuali figli minori, coinvolti direttamente o indirettamente nella dinamica violenta, accolti insieme alla madre.

4. Il Servizio opera attraverso un significativo lavoro di rete con le risorse territoriali, funzionale all'aiuto delle utenti e a una gestione efficiente del Servizio.

5. Il Servizio supporta il Servizio sociale, le Forze dell'Ordine e gli operatori sanitari attraverso l'attività di consulenza, valutazione del rischio e supporto nella gestione delle emergenze.

1. La realizzazione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza è finalizzato a:

a) aiutare, sostenere e fornire consulenza alla donna, informarla sui suoi diritti allo scopo di aumentare la sua consapevolezza rispetto alla situazione di violenza vissuta;

b) aiutare la donna che decida di sottrarsi alla violenza a riconoscere e implementare le sue risorse, allo scopo di sostenerla nella creazione delle basi per una vita autonoma;

c) accogliere in ambienti idonei le donne che subiscono violenza ed i loro figli, offrendo loro protezione e sostegno;

d) attivare la rete dei soggetti formali e informali coinvolti per la condivisione del Progetto personalizzato;

e) elaborare ed effettuare percorsi di sostegno per i minori accolti con le madri, con lo scopo di aiutarli a rielaborare la violenza subita e/o assistita;

f) sostenere la donna, che decida di interrompere il progetto di accoglienza per riprendere la relazione con il soggetto violento, nel processo di presa di coscienza dei meccanismi della violenza, al fine di fornirle degli strumenti per proteggersi;

g) fornire consulenza, anche dopo l'uscita dal servizio, alla donna che lo richieda.

Art. 2 - Durata del contributo

1. La durata della presente convenzione è di **36 mesi**, decorrenti dal **1 gennaio 2022**.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza la Provincia, per garantire la continuità del servizio, ha facoltà di ordinare al Soggetto Gestore l'avvio del servizio nelle more delle verifiche dei requisiti e della sottoscrizione della convenzione, con apposita comunicazione da far pervenire al Soggetto Gestore tramite PEC.

3. Qualora la Provincia alla scadenza della presente Convenzione non avesse ancora provveduto ad affidare nuovamente il servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione, a parità di contributo e condizioni. La

proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore per garantire la continuità del servizio.

4. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della Convenzione, per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalle risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Destinatari del servizio

1. Il Servizio si rivolge a donne maggiorenni ed ai loro eventuali figli, che subiscano o abbiano subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica e che non siano portatori di altre problematiche prioritarie rispetto a quella della violenza (ad esempio dipendenza da alcool, da psicofarmaci e da sostanze stupefacenti o che siano in situazione di disabilità fisica o psichica tale da richiedere un'assistenza continua e specializzata). L'intervento di Abitare accompagnato è rivolto a chi, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei figli, necessita di un periodo di tempo per raggiungere una maggiore autonomia.

2. Destinatari del Servizio sono le donne e i loro figli minori residenti in provincia di Trento.

3. Previa autorizzazione da parte della Provincia, è consentita l'accoglienza anche delle donne e dei loro figli che non hanno residenza in Trentino, nella misura di un posto per ciascun intervento (una donna con gli eventuali figli). L'accesso deve comunque essere garantito in via prioritaria alle donne in situazione di violenza residenti in provincia di Trento.

Art. 4 - Orario del servizio

1. L'intervento di Casa Rifugio è presidiato, tramite la presenza in servizio di almeno un'operatrice antiviolenza, 24 ore su 24 ore per sette giorni a settimana. L'intervento di Abitare accompagnato è presidiato cinque giorni a settimana per almeno 3 ore al giorno in relazione alla presenza delle donne, garantendo comunque reperibilità telefonica 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Art. 5 – Struttura

1. Le sedi di realizzazione del Servizio sono collocate nel territorio di un Comune della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti e che si caratterizza per:

- a) facile accesso alle scuole di ogni ordine e grado;
- b) presenza di un presidio sanitario;
- c) efficace collegamento con trasporto pubblico al capoluogo;
- d) possibilità di integrazione lavorativa e sociale.

2. Per l'intervento di Casa Rifugio, il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura ad indirizzo segreto, costituita da uno o più alloggi purché attigui o sovrapposti, esclusivamente dedicata allo svolgimento dell'intervento, che soddisfa i seguenti requisiti:

a) disponibilità di almeno 7 miniappartamenti dotati ciascuno di bagno indipendente, stanza da letto e zona giorno con angolo cottura, per l'accoglienza da 1 a 3 persone, e di almeno 1 alloggio idoneo all'accoglienza di 4 o più persone. Gli appartamenti, per un totale di almeno 8, sono dotati dei necessari arredi, attrezzature (a titolo esemplificativo: lavatrice, stoviglie, pentole, biancheria per la casa,...) e forniture di base per la cura e l'igiene degli spazi e delle persone.

b) disponibilità di spazi dedicati ai colloqui con le utenti, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;

c) disponibilità di uno spazio per le attività da proporre ai minori;

d) disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati agli appartamenti, ai colloqui e alle attività con i minori;

e) disponibilità di uno spazio ad uso ufficio per il personale;

f) disponibilità di una stanza con relativo bagno per il personale che garantisce il presidio notturno;

g) disponibilità di uno spazio esterno;

h) misure anti-intrusione e di videosorveglianza;

i) rispetto del limite minimo di superficie abitabile di una stanza con un posto letto singolo di mq 9 e del limite minimo di superficie abitabile di una stanza con più posti letto di mq 14;

j) agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche;

k) rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Per l'intervento di Abitare accompagnato, il Soggetto Gestore mette a disposizione uno o più alloggi anche non attigui, con i seguenti requisiti:

a) disponibilità di almeno 5 stanze da letto adatte ad accogliere 5 donne, sia sole sia con figli, per un totale di 9 persone. Gli alloggi sono dotati dei necessari arredi, attrezzature (a titolo esemplificativo: lavatrice, stoviglie, pentole, biancheria per la casa,...) e forniture di base per la cura e l'igiene degli spazi e delle persone.

b) rispetto del limite minimo di superficie abitabile di una stanza con un posto letto singolo di mq 9 e del limite minimo di superficie abitabile di una stanza con più posti letto di mq 14;

c) agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche;

d) rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti comma 2, lett. i), j) e k) e comma 3, lett. b), c) e d) è comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula dell'accordo/convenzione per la gestione del Servizio di pronta accoglienza.

5. Le stanze e gli appartamenti destinati alle donne sono puliti dalle utenti ai quali sono stati assegnati. Il Soggetto Gestore si avvale di personale idoneo, con regolare e specifico contratto di lavoro, per la pulizia degli altri locali e per il ripristino degli appartamenti/stanze al cambio di utente.

6. Il Soggetto Gestore manutene regolarmente e tempestivamente gli impianti, le attrezzature e la struttura, al fine di garantirne l'efficienza, avvalendosi di personale idoneo, con regolare e specifico contratto di lavoro.

Art. 6 – Descrizione dell'intervento di Casa rifugio

1. L'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli nell'intervento di Casa Rifugio si articola nel seguente modo:

a) Accoglienza, programmata o in emergenza: riguarda il primo periodo di accoglienza e si caratterizza per la valutazione del rischio, la messa in sicurezza della donna e degli eventuali figli, la possibilità per la donna di allentare le tensioni e le preoccupazioni conseguenti alla vittimizzazione, l'approfondimento della situazione, il soddisfacimento dei bisogni essenziali e

l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito dell'accoglienza si effettua la raccolta della storia di violenza e una prima valutazione del rischio con definizione del piano di sicurezza; vengono avviati i contatti con il legale e con il Servizio sociale (sempre in presenza di figli minori; negli altri casi per necessità specifiche della donna); viene documentata la situazione sanitaria (lesioni e sintomi legati al vissuto traumatico); vengono espletate le azioni connesse alla frequenza dei servizi educativi e/o scolastici dei bambini accolti insieme alle madri. Le funzioni prevalenti relative a questa fase sono quindi orientate alla valutazione del rischio/messa in sicurezza e alla conoscenza. Per tutto il periodo della fase di accoglienza, alle donne prive di reddito o impossibilitate ad accedervi, viene erogata una diaria di € 8,00 per ciascuna donna e € 4,00 per ciascun figlio. Questa fase si conclude entro 30 giorni.

b) Presenza in carico: la seconda fase è focalizzata sulla definizione e attuazione del Progetto educativo personalizzato, stabilito insieme alla donna e con il coinvolgimento degli altri soggetti della rete eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale. Questa fase è focalizzata su: mantenimento delle condizioni di tutela e sicurezza della donna e dei figli; sostegno nell'elaborazione del vissuto violento; accompagnamento negli questioni legali (denuncia, separazione,...) e amministrative (congedo lavorativo, documenti di soggiorno,...); azioni per il raggiungimento di indipendenza economica e alloggiativa; accompagnamento della genitorialità materna e sostegno ai bambini nella relazione con il padre; supporto ai bambini vittime di violenza diretta o assistita, in forma di lavoro individuale, di gruppo e di sostegno alla genitorialità. Per la predisposizione del Progetto personalizzato e il monitoraggio della sua realizzazione dovranno essere applicati i metodi indicati nella proposta progettuale presentata. Questa fase si conclude di norma entro 5 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

c) Conclusione del progetto di accoglienza: nell'ultimo mese di permanenza in struttura prosegue il sostegno delle donne e dei loro figli, con una maggiore focalizzazione sugli aspetti dell'autonomia economica e alloggiativa, in una prospettiva di sicurezza. Viene proposta una rilettura del percorso fatto e viene valutata la qualità del servizio offerto. Infine viene predisposta una relazione di dimissione, indicando anche gli interventi necessari nel periodo post dimissione, sia per la donna che per i figli. Questa fase si conclude, di norma, entro i 6 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

2. L'intervento di Casa rifugio viene realizzato utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici.

3. Per la realizzazione dell'intervento di Casa rifugio vengono impiegate almeno:

- a) 5 operatrici anti violenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento delle donne;
 - b) 1 operatrice anti violenza equivalente a tempo pieno per l'accompagnamento dei minori.
4. Per lo svolgimento dei colloqui con le donne viene garantita la compresenza di due operatrici.
5. Il presidio notturno è passivo ed è garantito da un'operatrice anti violenza.
6. Il Soggetto Gestore definisce il Regolamento per la permanenza presso la struttura, che la donna deve sottoscrivere prima dell'avvio dell'accoglienza.
7. Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del Progetto personalizzato. Tale verifica deve coinvolgere le operatrici del Servizio, la donna, nonché il Servizio sociale se presente, ed eventuali altri servizi coinvolti.
8. Il Soggetto Gestore garantisce ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare l'incolumità e l'anonimato delle donne, dei figli, delle operatrici e di eventuali collaboratori.

Art. 7 – Descrizione dell'intervento di Abitare accompagnato

1. L'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli nell'intervento di Abitare accompagnato si articola nel seguente modo:

a) Accoglienza: La prima fase di accoglienza è dedicata all'adattamento al nuovo contesto di vita e all'avvio della conoscenza reciproca tra la donna, l'operatrice e le altre ospiti, anche al fine di individuare gli elementi utili alla definizione del Progetto personalizzato. Eventuali figli verranno accompagnati nella comprensione dell'intervento. Questa fase si conclude entro 30 giorni.

b) Preso in carico: la seconda fase è focalizzata sulla definizione e attuazione del Progetto educativo personalizzato, stabilito insieme alla donna e con il coinvolgimento degli altri soggetti della rete eventualmente presenti a supporto della situazione o da attivare, in particolare il Servizio sociale territoriale. Le attività in questa fase sono quindi orientate alla ridefinizione di un percorso di vita libero dalla violenza, attraverso il raggiungimento dell'autonomia relazionale, economica/lavorativa e abitativa. È garantito il sostegno ai figli, anche nell'eventuale incontro con i padri, e la donna è accompagnata nello sviluppare maggiormente le sue competenze genitoriali, in forma di lavoro individuale, di gruppo e di sostegno alla genitorialità. Per la predisposizione del Progetto personalizzato e il monitoraggio della sua realizzazione dovranno essere applicati i metodi indicati nella proposta progettuale. Questa fase si conclude di norma entro 11 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

c) Conclusione del progetto di accoglienza: l'ultimo mese di permanenza in struttura è focalizzato sul consolidamento delle condizioni relazionali, economiche ed alloggiative che consentano alla donna di rendersi autonoma e indipendente. Questa fase si conclude, di norma, entro i 12 mesi dall'inizio dell'accoglienza.

2. L'intervento di Abitare accompagnato viene realizzato utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante.

3. Per la realizzazione dell'intervento di Abitare accompagnato viene impiegata almeno un'operatrice antiviolenza equivalente a tempo pieno.

4. Il Soggetto Gestore definisce il Regolamento per la permanenza presso la struttura, che la donna deve sottoscrivere prima dell'avvio dell'accoglienza.

5. Il Soggetto Gestore definisce i tempi in cui verificare l'andamento del Progetto personalizzato. Tale verifica deve coinvolgere le operatrici del Servizio, la donna, nonché il Servizio sociale se presente, ed eventuali altri servizi coinvolti.

6. Il Soggetto Gestore garantisce ogni misura di sicurezza atta a salvaguardare l'incolumità e l'anonimato delle donne, dei figli, delle operatrici e di eventuali collaboratori.

Art. 8 – Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento delle donne e degli eventuali figli nel Servizio avviene nel seguente modo:

a) Intervento di Casa Rifugio:

- i. l'accoglienza in struttura avviene su richiesta diretta della donna o in seguito a segnalazione da parte dei Servizi sociali territoriali, delle Forze dell'Ordine, dei Servizi sanitari, della Magistratura, altri soggetti del Terzo settore;
- ii. le ammissioni al Servizio sono decise in equipe, esaminando in particolare: l'urgenza e la pericolosità della situazione, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste, le risorse della donna, l'opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti;
- iii. le richieste di ammissione possono pervenire alla Casa Rifugio in tutto l'arco delle 24 ore. Il Soggetto Gestore garantisce la tempestiva attivazione dei contatti con la donna e gli eventuali segnalanti, al fine di valutare la situazione di rischio e individuare rapidamente la soluzione più idonea a garantire la messa in protezione della donna vittima di violenza;

- iv. nel caso di richiesta di accoglienza in emergenza in Casa Rifugio e contestuale mancanza di posti disponibili, oppure nel caso in cui si riscontrino gravi motivi di incompatibilità con altre persone presenti in struttura, ovvero si valuti che l'inserimento metterebbe a rischio la segretezza dell'indirizzo, il Soggetto Gestore individua soluzioni alternative al collocamento nella struttura, come descritto all'art. 10, comma 2.

b) Intervento di Abitare accompagnato:

- i. l'accoglienza in struttura avviene su richiesta della donna o su invio del Servizio sociale territoriale;
- ii. le ammissioni al Servizio sono decise in equipe, esaminando in particolare: l'urgenza e la pericolosità della situazione, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste, le risorse della donna, l'opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti.

2. Il Soggetto gestore può accogliere contemporaneamente 5 donne (con o senza figli) nell'intervento Abitare accompagnato, per un totale di 9 persone, e 8 donne (con o senza figli) nell'intervento Casa rifugio, per un totale di 18 persone.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2 e per non più di 30 giorni all'anno per ciascun intervento, in caso di necessità e di urgenza, e previa autorizzazione della Provincia, è possibile accogliere un'ulteriore donna (con gli eventuali figli), anche adibendo gli spazi comuni o riconvertendo temporaneamente la destinazione d'uso di un locale.

4. Se la donna vittima di violenza viene accolta presso il Servizio con figli minori, il Soggetto Gestore deve comunicare, entro il primo giorno lavorativo seguente l'avvenuto inserimento dei minori, al Responsabile del Servizio sociale territorialmente competente e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni la presenza dei minori accolti per i provvedimenti di loro competenza.

5. Le modalità di dimissione saranno concordate tra il Soggetto Gestore, la donna accolta e il Servizio Sociale territoriale competente, quando presente.

6. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del limite di ricettività della struttura, in caso di necessità e di urgenza il Soggetto Gestore accoglie, donne aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, presenti nel territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi del territorio di provenienza, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione.

Art. 9 - Durata dell'accoglienza

1. La durata dell'accoglienza in Casa rifugio non supera di norma i sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi, in presenza di particolari condizioni di sicurezza o necessità di ulteriore accompagnamento che richiedono un supporto maggiore alla donna e/o ai suoi figli.
2. La durata dell'accoglienza nell'intervento Abitare accompagnato non supera di norma i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi con verifica semestrale del progetto, in presenza di particolari condizioni di sicurezza o necessità di ulteriore accompagnamento che richiedono un supporto maggiore alla donna e/o ai suoi figli.
3. Eventuali permanenze oltre i tempi previsti (6 mesi per Casa Rifugio e 12 per Abitare accompagnato) devono trovare motivazione nel Progetto personalizzato, essere condivise con il Servizio sociale territoriale, se presente, e devono essere richieste alla Provincia entro il mese precedente la scadenza e preventivamente autorizzate.

Art. 10 – Consulenze e gestione delle emergenze

1. Il Soggetto Gestore supporta il Servizio sociale territoriale, i consulenti e i soggetti del Terzo Settore, attraverso l'attività di consulenza e di valutazione del rischio (adottando strumenti validati per il territorio italiano), da realizzare, se necessario, anche presso le loro sedi.

2. Il Soggetto Gestore è punto di riferimento per gli operatori sanitari e per le forze dell'ordine nelle situazioni di emergenza che coinvolgono donne vittime di violenza, nelle ore notturne e nelle giornate di chiusura dei Servizi sociali e del Centro Antiviolenza. Garantisce la tempestiva attivazione ai fini di offrire consulenza agli operatori (nel caso di emergenza, si garantisce l'effettuazione del servizio di consulenza in giornata), procede ad una prima valutazione del rischio e, se necessario, attiva l'accoglienza della donna vittima e degli eventuali figli. Qualora non sia possibile (per carenza di posti o per le caratteristiche specifiche della situazione) realizzare l'accoglienza direttamente presso la propria struttura, il Soggetto Gestore si attiverà presso altri soggetti della rete provinciale antiviolenza o, in caso di indisponibilità di posti idonei, in struttura alberghiera, nel limite massimo di spesa di € 5.000 annui. Per ciascuna donna collocata presso una struttura alberghiera il Soggetto Gestore garantisce un intervento educativo di circa 25 ore fino alla definizione della progettualità, che si concretizza in:

- a) intervento educativo di supporto con colloqui anche di valutazione del rischio;
- b) contatto con il Servizio sociale territorialmente competente;

- c) accompagnamento della donna nelle comunicazioni con il Tribunale per i minorenni (nel caso in cui si sia allontanata con figli minorenni);
- d) fornitura di beni di prima necessità.

Art. 11 - Obblighi a carico del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritte nella presente convenzione e di quelle riportate nella proposta progettuale presentata.

2. Fornisce alla Provincia le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli interventi e delle attività.

3. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina provinciale, nazionale ed internazionale in tema di contrasto alla violenza di genere.

4. Nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, nonché della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta dati e partecipa alle raccolte di informazioni, ricerca e analisi, su base provinciale e nazionale e fornisce i dati alla Provincia.

5. Inserisce e aggiorna quotidianamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa.

6. Assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:

- a) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- b) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatrici;
- c) della documentazione personale relativa alle donne e ai loro figli.

7. La coordinatrice assicura le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del servizio e coordinamento delle operatrici;
- b) organizzazione degli incontri dell'equipe delle operatrici anti violenza (di norma a cadenza settimanale) e delle supervisioni sui vissuti (di norma a cadenza mensile);

- c) garanzia e controllo del comportamento professionale degli operatori in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
- d) promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- e) verifica costante della qualità del servizio;
- f) contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente, il Servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni;
- g) garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe e con i servizi sociali territorialmente competenti;
- h) partecipazione al Tavolo di Lavoro Enti del Terzo Settore - Filiera Violenza .

8. Il Soggetto Gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questo può accedere al Servizio secondo quanto concordato con la coordinatrice e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con la stessa coordinatrice, di almeno 60 ore (di cui almeno 30 di affiancamento).

9. Nell'ambito della realizzazione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati, con altre strutture provinciali, con l'APSS o con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della struttura provinciale competente, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

10. Stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

11. In caso di accoglienza di soggetti provenienti da fuori provincia è tenuto ad emettere regolare fattura a carico dell'Ente territoriale competente per residenza. In tal caso applica una retta giornaliera definita come segue dalla deliberazione della Giunta provinciale. Tali somme devono essere esplicitate nel bilancio consuntivo e nella documentazione per il saldo del contributo.

12. Il Soggetto Gestore pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

13. Pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi

economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

14. Valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno annualmente (per le utenti alla fine della presa in carico) attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione sono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente.

Art. 12 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, che si applica per analogia, il Soggetto Gestore, in caso di successione nella realizzazione del Servizio, è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del servizio, limitatamente al personale con funzioni di operatrice antiviolenza e di coordinatrice, già impiegato nel servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 1 giugno 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 13 - Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvarrà di personale nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 12, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 12, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto con l'utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle schede 2.1 e 2.3 del Catalogo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B del predetto Catalogo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza del servizio, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento).

7. Il numero minimo del personale deve corrispondere a quanto previsto dal Catalogo per le tipologie di servizio di cui alle schede 2.1 e 2.3.

8. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nell'intervento di Casa Rifugio e almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nell'intervento di Abitare Accompagnato, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B del Catalogo.

9. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la disponibilità di almeno un'operatrice che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra le donne migranti presenti sul territorio provinciale o di una mediatrice linguistico/culturale;
- b) personale esclusivamente femminile a contatto con le donne e i minori accolti, comprese eventuali volontarie;
- c) per il personale che opera a contatto diretto ed abituale con le donne e i minori accolti, comprese le volontarie, una specifica formazione sull'approccio di genere in tema di violenza maschile contro le donne; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, ad esempio donne con disabilità e con background migratorio; sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 60 ore di formazione iniziale (di cui almeno 30 di affiancamento) nonché almeno 12 ore annue di aggiornamento;
- d) la supervisione mensile a supporto all'elaborazione dei vissuti a favore del personale a contatto diretto ed abituale con le donne e i minori, che deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore;
- e) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- f) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- g) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- h) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo

quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;

- i) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy;
- j) disponibilità di un automezzo in regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti.

10. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

Art. 14 - Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. . Il soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. La spesa per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari del servizio è a carico del Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al servizio.

Art. 15 - Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

2. I costi dei dispositivi di protezione individuale indicati nei protocolli suddetti sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Provincia che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (di seguito Regolamento) e del D.Lgs 18/05/2018, n.51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento la Provincia, in qualità di Titolare del trattamento, nomina Responsabile di trattamento il Soggetto Gestore utilizzando lo schema di contratto di nomina, approvato con deliberazioni di Giunta provinciale n. 54 del 2019 e n. 1478 del 2020, che sarà perfezionato in sede di sottoscrizione della convenzione.

3. Nella veste di Responsabile, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del servizio e laddove necessario dei soggetti che ne tutelano o curano gli interessi.

Art. 17 - Accredитamento definitivo

1. Il Soggetto Gestore, qualora non ne fosse già in possesso e fatti salvi i requisiti comunque richiesti agli articoli precedenti per lo svolgimento del Servizio, si impegna ad acquisire l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale definitivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20, 21 della legge provinciale n. 13 del 2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/leg (di seguito Regolamento) e le successive modificazioni apportate con deliberazione della Giunta provinciale 975 del 11 giugno 2021 presentando la relativa domanda entro la data stabilita dal Regolamento stesso, pena la decadenza dalla convenzione ai sensi dell'articolo 18 di questa convenzione.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 18 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in euro 424.300,00 per un totale

complessivo riferito agli anni di durata della presente convenzione pari ad un massimo di euro 1.272.900,00.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando.

3. La domanda di rimborso ai fini dell'erogazione del contributo va presentata con riferimento ai seguenti periodi di ogni anno:

- a) gennaio - marzo
- b) aprile – giugno
- c) luglio – settembre
- d) ottobre - novembre
- e) saldo al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente ai primi quattro periodi sopraindicati l'importo complessivo erogabile corrisponde al massimo all'85% del contributo annuale concesso, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al successivo comma 4:

- a) fino all'importo massimo del 25% del contributo annuale concesso;
- b) fino all'importo massimo del 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- c) fino all'importo massimo del 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- d) fino all'importo massimo del 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- e) Il saldo del totale del contributo annuo concesso viene erogato in corrispondenza dell'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel

rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Unitamente alla documentazione da presentare al termine dell'intero periodo di durata della convenzione è necessario presentare la documentazione prevista da D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.

5. Le domande di rimborso e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.

6. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.

7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della presente convenzione. Lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato è ammesso fino al 20%. In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventivata e motivata alla struttura provinciale competente.

8. Se in sede di rendicontazione annuale, la spesa realmente sostenuta dal Soggetto Gestore risultasse superiore alla spesa ammessa rimarrebbe invariato l'importo del contributo concesso e stabilito al comma 2; se risultasse inferiore l'importo del contributo sarebbe rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. L'erogazione di ogni quota di contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti all'articolo "Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione" della presente convenzione.

10. Tenuto conto di quanto erogato alle scadenze dei periodi di riferimento di cui al comma 3, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento. L'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico del Soggetto Gestore.

Art. 19 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 20 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di:

- a) inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- b) mancata presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;
- d) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) decadenza dall'autorizzazione e dall'accredimento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) opposizione ai sensi dell'art. 19, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della

sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente le strutture di proprietà, in affitto o in comodato dove è svolto il servizio e il personale dedicato alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.

Art. 21 - Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La Provincia, al fine della verifica della congruità dell'esecuzione del servizio effettua controlli programmati, a sorpresa e a campione presso i luoghi di svolgimento dell'attività. In occasione di tali controlli il Soggetto gestore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta.

3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore al 20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.

4. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 22 - Norma finale

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione relativamente alle modalità dettagliate di erogazione del servizio si fa riferimento al contenuto della proposta progettuale presentata dal Soggetto gestore.

2. Ai fini interpretativi nel caso di contrasto tra i contenuti della Proposta progettuale e la presente Convenzione prevalgono le disposizioni della Convenzione.

CONVENZIONE

**PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “LABORATORIO PER L’ACQUISIZIONE
DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI PER I DETENUTI DELLA CASA
CIRCONDARIALE DI SPINI DI GARDOLO”**

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto e finalità del Servizio</i>	3
Art. 2 - <i>Durata del contributo</i>	4
Art. 3 - <i>Destinatari del Servizio</i>	4
Art. 4 - <i>Descrizione del Servizio</i>	4
Art. 5 - <i>Orario del servizio</i>	5
Art. 6 - <i>Attività necessarie per l'esecuzione del servizio</i>	5
Art. 7 - <i>Obblighi del Soggetto gestore</i>	6
Art. 8 - <i>Entrate dall'attività di laboratorio</i>	7
Art. 9 - <i>Riconsegna degli immobili</i>	8
Art. 10 - <i>Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza</i>	8
Art. 11 - <i>Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee</i>	8
Art. 12 - <i>Altri obblighi a carico del Soggetto Gestore</i>	8
Art. 13 - <i>Obblighi della Provincia</i>	10
Art. 14 - <i>Clausola sociale</i>	10
Art. 15 - <i>Trattamento e requisiti del personale</i>	10
Art. 16 - <i>Sicurezza</i>	12
Art. 17 - <i>Disposizioni anti Covid-19</i>	13
Art. 18 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	13
Art. 19 - <i>Accreditamento definitivo</i>	13
Art. 20 - <i>Importo massimo e modalità di erogazione del contributo</i>	14
Art. 21 - <i>Vicende soggettive del Soggetto Gestore</i>	16
Art. 22 - <i>Decadenza, rinuncia e revoca del contributo</i>	16
Art. 23 - <i>Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione</i>	17
Art. 24 - <i>Norma finale</i>	18

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “LABORATORIO PER L’ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI PER I DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SPINI DI GARDOLO”

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____ nato/a _____ il _____, il/la quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente _____, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1998, n. 7106

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. 1 - *Oggetto e finalità del Servizio*

1. Il servizio ha per oggetto lo svolgimento di attività formative/lavorative finalizzate all’apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all’acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all’assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro in conformità con quanto descritto nella scheda 7.1 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo).

2. Le prestazioni oggetto del Servizio sono finalizzate a promuovere l’inserimento sociale delle persone in esecuzione penale in coerenza con quanto previsto dall’art. 20, della Legge 26 luglio 1975 n. 354 “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, che prevede “*Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale*”.

3. Le medesime attività rispondono alle Linee di indirizzo del Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol), che prevedono il mantenimento e l'eventuale potenziamento delle attività già in essere con particolare attenzione alle iniziative volte all'acquisizione dei prerequisiti lavorativi.

Art. 2 - Durata del contributo

1. La durata della presente convenzione è di 36 mesi, decorrenti dal 1 gennaio 2022.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza la Provincia per garantire la continuità del Servizio ha facoltà di ordinare al Soggetto Gestore l'avvio del servizio nelle more delle verifiche e della sottoscrizione della convenzione, con apposita comunicazione da far pervenire al Soggetto Gestore tramite PEC.

3. Qualora la Provincia alla scadenza della presente Convenzione non avesse ancora provveduto ad affidare nuovamente il servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto Gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore per garantire la continuità del servizio.

4. La Provincia si riserva la possibilità di un rinnovo della convenzione per un periodo massimo di 24 mesi, condizionato dalla valutazione del Servizio, dalla programmazione sociale basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e dalla risorse finanziarie provinciali disponibili.

Art. 3 - Destinatari del Servizio

1. Il Servizio si rivolge alle persone detenute presso la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e deve coinvolgere un numero di detenuti congruo in base alle esigenze di inclusione sociale, definito dal percorso individualizzato di reinserimento sociale.

Art. 4 - Descrizione del Servizio

1. Il Servizio di cui all'art. 1 si svolge presso un apposito locale interno alla Casa Circondariale di Spini di Gardolo messo a disposizione della stessa, di superficie pari a circa 80 metri quadrati e altezza di circa 5 metri, dotato di specifici accessi per il carico e scarico delle merci. Il Servizio, per motivi di sicurezza, è svolto sotto il controllo costante della Polizia penitenziaria.

2. Il Soggetto Gestore deve garantire lo svolgimento delle attività formative/lavorative finalizzate all'apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento futuro, ove possibile, in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro. Nello specifico il Servizio fornisce supporto alla persona focalizzando l'attenzione su tre principali aspetti: costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo; attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in campo durante l'esperienza lavorativa; valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale. L'intervento mira al potenziamento dell'inclusione lavorativa e della dimensione sociale tramite lo sviluppo di competenze trasversali, relazionali e lavorative, anche grazie al supporto di diverse figure tecniche e professionali. Il Soggetto Gestore eroga una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e favorire l'assunzione del ruolo lavorativo e riconoscere l'impegno della persona. Nella realizzazione del Servizio è presente una minima quota di autofinanziamento derivante dalle attività realizzate e dall'eventuale apporto di altre risorse.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto della presente convenzione.

Art. 5 - Orario del servizio

1. Il Laboratorio si svolge dal lunedì al venerdì indicativamente nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 15.30. L'orario del laboratorio può essere modificato previo accordo con la Provincia e la Casa Circondariale di Spini di Gardolo. Il Servizio si svolge secondo le modalità indicate all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 6 - Attività necessarie per l'esecuzione del servizio

1. Il Soggetto Gestore del Servizio relativo al laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi svolge le seguenti attività:

- a) formative/lavorative finalizzate all'acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all'assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo (puntualità, capacità di lavorare in gruppo, rispetto delle regole, riconoscimento dei ruoli, etc.), con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro;

- b) supporto alla persona con particolare attenzione ai seguenti aspetti: costruzione del progetto personale d'inserimento lavorativo; attivazione di un processo di riflessione e consapevolezza rispetto alla tenuta, alla motivazione ed alle risorse messe in campo durante l'esperienza formativa; valorizzazione delle competenze e delle abilità di carattere sociale, emotivo e relazionale;
- c) supporto al percorso migliorativo della persona detenuta offrendo alla stessa un contesto di relazioni (tra detenuti e tra detenuti/operatore) maggiormente responsabilizzante rispetto alle regole formali che permeano la vita all'interno del carcere;
- d) erogazione, per i detenuti coinvolti nel servizio, di una borsa-lavoro quale strumento educativo formativo utile per potenziare la motivazione, promuovere l'autonomia della persona e dare un riconoscimento tangibile all'impegno profuso;
- e) sostegno al passaggio dei detenuti già coinvolti nel Servizio alle cooperative di inserimento lavorativo tipo B), laddove ne ricorrano le condizioni comportamentali, giuridiche e di abilità personale;

3. Il Soggetto Gestore provvede all'eventuale acquisto delle attrezzature e degli impianti necessari allo svolgimento delle attività.

4. Il Soggetto Gestore è tenuto a sviluppare occasioni per favorire la conoscenza e la visibilità sociale positiva del Servizio all'interno del contesto di riferimento.

Art. 7 - Obblighi del Soggetto gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritte nella presente convenzione e di quelle riportate nella proposta progettuale presentata.

2. Il Soggetto Gestore svolge l'attività laboratoriale come dettagliata nella proposta progettuale presentata e provvede all'installazione di eventuali attrezzature ed impianti e alla organizzazione logistica del laboratorio tenuto conto dei locali messi a disposizione della Casa Circondariale. Il Soggetto Gestore provvede all'acquisto di minuterie o altri prodotti necessari per lo svolgimento delle attività e si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti eventualmente direttamente installati.

3. Il Soggetto Gestore sostiene gli eventuali costi relativi al consumo di energia elettrica, acqua e gas inerenti lo svolgimento delle attività di laboratorio.

4. Il Soggetto Gestore provvede ad organizzare le attività lavorative/formative per i detenuti articolandole in due distinti turni giornalieri con una durata per ciascuno turno almeno pari a 3 ore giornaliere su 5 giornate (per un totale di almeno 15 ore settimanali a turno). Per ciascun turno è prevista la partecipazione di un gruppo di 10 detenuti. La durata dei percorsi per ciascun gruppo è di

due mesi, con l'attivazione, nel corso di ciascun anno di attività, di 12 gruppi di formazione, per un totale complessivo di 120 detenuti annui partecipanti. L'attività si svolge nel rispetto delle ulteriori indicazioni organizzative e gestionali fornite dalla Casa Circondariale condivise con la Provincia.

6. Il Soggetto Gestore garantisce la disponibilità di almeno 10 postazioni per le attività formative/lavorative.

7. Il Soggetto Gestore provvede al pagamento delle borse lavoro e delle necessarie assicurazioni contro gli infortuni laddove richieste quantificate in almeno 2,3 Euro all'ora al netto degli oneri INAIL.

8. Il Soggetto Gestore fornisce alla Provincia le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione del Servizio.

9. E' compito del Soggetto Gestore fornire l'eventuale abbigliamento e gli altri dispositivi di protezione individuali (DPI) ai destinatari del Servizio.

10. Il Soggetto Gestore, si impegna a garantire le commesse adatte alle caratteristiche dei detenuti, alla peculiarità del contesto intramurario e alle finalità formative in coerenza con i criteri elencati nella proposta progettuale nonché garantisce la continuità operativa del laboratorio e la sostenibilità delle indennità di tirocinio.

11. Il Soggetto Gestore si impegna a mantenere o incrementare l'attuale rete di partnership (individuata dalle sei lettere d'intenti elencate al paragrafo D della proposta progettuale) per facilitare l'inserimento di una quota di utenti coinvolti nel servizio presso le cooperative di tipo B o altre attività lavorative.

12. Il Soggetto Gestore, al fine di generare capitale sociale in termini di valorizzazione del volontariato, tenendo conto delle peculiarità del contesto intramurario, si impegna ad attivare una rete di collaborazione con realtà del volontariato locale per garantire un impegno complessivo in termini di volontariato a supporto delle attività di laboratorio almeno pari a 600 ore annue ripartite su un numero massimo di 4 persone.

13. Il Soggetto Gestore si impegna a mettere a disposizione dei detenuti coinvolti nelle attività laboratoriali uno strumento/procedura per segnalare, anche in forma anonima, eventuali bisogni o istanze significative rilevate nel corso dei colloqui individuali e di condividerne i contenuti con la Casa Circondariale e la Provincia in documenti informativi sintetici.

Art. 8 - Entrate dall'attività di laboratorio

1. Le entrate dall'attività di laboratorio devono essere impiegate dal Soggetto Gestore per sostenere le borse lavoro e più in generale lo svolgimento del Servizio.

Art. 9 - Riconsegna degli immobili

1. Il Soggetto Gestore, al termine del Servizio, dovrà liberare il/i locale/i ricevuto/i in uso dalla Casa Circondariale dalle eventuali attrezzature, impianti, ecc. e lasciarli in buone condizioni salvo naturale deperimento.

Art. 10 - Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza

1. Il Soggetto Gestore collabora alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e trasmette alla Casa Circondariale le informazioni inerenti la propria organizzazione, i rischi indotti all'interno della Casa Circondariale dalle lavorazioni oggetto del Servizio e le eventuali proposte di ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare.

Art. 11 - Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee

1. Nel caso in cui le disposizioni assunte dall'autorità competente in materia di Amministrazione penitenziaria impediscano temporaneamente o riducano numericamente, per particolari e giustificati motivi, l'accesso al laboratorio da parte dei detenuti il Soggetto Gestore ne dà immediata comunicazione alla Provincia e concorda con la stessa l'eventuale rimodulazione o sospensione temporanea del Servizio. Nel caso della sospensione temporanea per ragioni non imputabili al Soggetto Gestore è erogata anche la quota di contributo relativa al periodo di sospensione. Diversamente, qualora la sospensione delle attività sia imputabile al Soggetto Gestore la quota di contributo relativa al periodo di sospensione non è erogata.

Art. 12 - Altri obblighi a carico del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina relativa all'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per adulti.

2. Nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta ed elaborazione di dati necessari all'esecuzione del servizio.

3. Il Soggetto Gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:

- a) del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
- b) del registro delle presenze giornaliere dei detenuti coinvolti nelle attività del laboratorio;
- c) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;

4. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del Servizio e coordinamento degli operatori;
- b) garanzia e controllo del comportamento professionale degli operatori in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
- c) promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- d) verifica costante della qualità del servizio;
- e) contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente;
- f) garanzia della condivisione costante delle informazioni attinenti all'attività.

5. Il Soggetto Gestore dovrà porre in essere per quanto di propria competenza, le procedure descritte dal Piano locale per la prevenzione delle condotte suicidarie sottoscritto dalla direzione della Casa Circondariale e dal direttore dell'APSS.

6. Il Soggetto Gestore, nell'ambito della realizzazione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati, con altre strutture provinciali, con l'APSS o con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

7. Il Soggetto Gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questo può accedere al Servizio previa autorizzazione della Casa Circondariale e secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore.

8. Il Soggetto Gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio.

9. Il Soggetto Gestore pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

10. Il Soggetto Gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

11. Valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno ogni dodici mesi attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione vengono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.

Art. 13 - Obblighi della Provincia

1. La Provincia favorisce i rapporti con la Casa Circondariale di Spini di Gardolo e provvede, prima dell'avvio del Servizio a:

- a) comunicare alla Casa Circondariale la denominazione del Soggetto Gestore richiedendo la definizione delle eventuali ulteriori modalità operative;
- b) individuare i referenti del monitoraggio in itinere del servizio, secondo quanto previsto all'art. 23.

Art. 14 - Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, che si applica per analogia, il Soggetto Gestore, in caso di successione nella realizzazione del Servizio, è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al Soggetto Gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i destinatari del Servizio, limitatamente al personale con funzioni di educatore/operatore sociale e di coordinatore, già impiegato nel Servizio oggetto del contributo, con esclusione del personale con ruolo di direzione, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 1° giugno 2021. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 15 - Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia, si avvarrà di personale nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 14, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, ivi compreso l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 14, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dal 7 febbraio 2020 con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i detenuti, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 7.1 del Catalogo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al predetto Catalogo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i detenuti, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento).

7. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari compatibili con la presenza dei detenuti e con le attività svolte.

8. Il rapporto educatori/operatori/utenti in considerazione del tipo di attività svolta e dello specifico luogo, deve normalmente rispettare il rapporto di 1/5.

9. Il Soggetto Gestore ha 48 ore di tempo per inserire i nuovi educatori/operatori in caso di aumento del numero utenti accolti, secondo quanto previsto al comma 8. Nel caso in cui il numero di utenti sia uguale o inferiore a 10 il numero di educatori/operatori/utenti deve comunque essere almeno pari a 2.

10. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

11. Nel caso di eventuale assenza totale di detenuti presso il Laboratorio, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia per valutare le eventuali modalità di sospensione temporanea ai sensi dell'art. 11.

12. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
- d) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- e) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.

13. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

14. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

15. Il Soggetto Gestore si impegna a ad attivare con gli operatori un percorso formativo di riflessione sulle pratiche educative della durata indicativa di 30 ore per ciascun operatore.

Art. 16 - Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Il soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i è stato redatto e consegnato al Soggetto Gestore il Documento di valutazione ricognitiva dei rischi standard per

l'attività previste dal servizio. I costi a carico del Soggetto Gestore relativi all'intera durata della convenzione sono quantificati in euro 2.880,00.

3. La spesa per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari del servizio è a carico del Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al servizio. Fanno eccezione i DPI, per i destinatari del servizio, necessari per la prevenzione del Covid-19 che saranno messi a disposizione dalla Casa Circondariale di Spini di Gardolo.

Art. 17 - Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.

2. I costi relativi ai dispositivi di protezione individuale, per il proprio personale, indicati nei protocolli suddetti sono a carico del Soggetto Gestore.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, Titolare del trattamento è la Casa Circondariale di Spini di Gardolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e del D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Art. 19 - Accredimento definitivo

1. Il Soggetto Gestore, qualora non ne fosse già in possesso e fatti salvi i requisiti comunque richiesti agli articoli precedenti per lo svolgimento del Servizio, si impegna ad acquisire l'autorizzazione e l'accredimento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale definitivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20, 21 della legge provinciale n. 13 del 2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/leg (di seguito Regolamento) e le successive modificazioni apportate con deliberazione della Giunta provinciale 975 del 11 giugno 2021 presentando la relativa domanda entro la data stabilita dal Regolamento stesso, pena la decadenza dalla convenzione ai sensi dell'articolo 22 di questa convenzione.

2. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 20 - Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato in euro 97.900,00 per un totale complessivo riferito agli anni di durata della presente convenzione pari ad un massimo di euro 293.700,00, di cui euro 2.880,00 a copertura delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

2. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al servizio, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando.

3. La domanda di rimborso ai fini dell'erogazione del contributo va presentata con riferimento ai seguenti periodi di ogni anno:

- a) gennaio - marzo
- b) aprile – giugno
- c) luglio – settembre
- d) ottobre - novembre
- e) saldo al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente ai primi quattro periodi sopraindicati l'importo complessivo erogabile corrisponde al massimo all'85% del contributo annuale concesso, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità e tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al successivo comma 4:

- a) fino all'importo massimo del 25% del contributo annuale concesso;
- b) fino all'importo massimo del 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- c) fino all'importo massimo del 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- d) fino all'importo massimo del 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza;
- e) Il saldo del totale del contributo annuo concesso viene erogato in corrispondenza dell'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Unitamente alla documentazione da presentare al termine dell'intero periodo di durata della convenzione è necessario presentare la documentazione prevista da D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.

5. Le domande di rimborso e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale.

6. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.

7. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della presente convenzione. Lo scostamento a compensazione tra le varie voci di costo del piano finanziario presentato è ammesso fino al 20%. In caso di scostamento superiore al 20%, rispetto a quanto preventivato per ogni singola voce, dovrà essere richiesta autorizzazione preventivata e motivata alla struttura provinciale competente.

8. Se in sede di rendicontazione annuale, la spesa realmente sostenuta dal Soggetto Gestore risultasse superiore alla spesa ammessa rimarrebbe invariato l'importo del contributo concesso e stabilito al comma 2; se risultasse inferiore l'importo del contributo sarebbe rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

9. L'erogazione di ogni quota di contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti all'articolo "Monitoraggio del servizio e revisione della convenzione" della presente convenzione.

10. Tenuto conto di quanto erogato alle scadenze dei periodi di riferimento di cui al comma 3, si provvede al saldo o al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento. L'eventuale parte del disavanzo ammesso che eccede il contributo concesso resta a carico del Soggetto Gestore.

Art. 21 - Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 22 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di:

- a) inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione/accordo;
- b) mancata presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine stabilito dal Regolamento;
- c) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale in base a quanto stabilito dal Regolamento;
- d) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
- e) decadenza dall'autorizzazione e dall'accredimento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
- f) opposizione ai sensi dell'art. 21, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al

soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Art. 23 - Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio. Al fine di favorire una corretta valutazione del servizio il Soggetto Gestore trasmette annualmente alla Provincia un report contenente almeno i seguenti dati statistici aggregati: giornate di apertura del laboratorio; ore di presenza del personale retribuito e non retribuito; numero di utenti nel corso dell'anno e numero di utenti per ciascun percorso bimestrale. I contenuti di dettaglio del report sono definiti con apposita modulistica dalla Provincia.

2. La Provincia, al fine della verifica della congruità dell'esecuzione del servizio effettua controlli programmati, a sorpresa e a campione presso i luoghi di svolgimento dell'attività. In occasione di tali controlli il Soggetto gestore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta.

3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore al 20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.

4. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 24 - Norma finale

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione relativamente alle modalità dettagliate di erogazione del servizio si fa riferimento al contenuto della proposta progettuale presentata dal Soggetto gestore.

2. Ai fini interpretativi nel caso di contrasto tra i contenuti della Proposta progettuale e la presente Convenzione prevalgono le disposizioni della Convenzione.

ALLEGATO 2

OPERATORE ECONOMICO	SEDE LEGALE/CODICE FISCALE	SEVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE TOTALE MESI 36 (anni 2022-2023-2024)	CONTRIBUTO ANNO 2022 - (quota 85 % del contributo concesso anno) prenotazione n. 2018731-001	CONTRIBUTO ANNO 2023 - (quota 85% del contributo annuo e quota contributo a saldo anno 2022 (quota 15%)) prenotazione n. 2018731-002	CONTRIBUTO ANNO 2024 - (quota 85% del contributo annuo e quota contributo a saldo anno 2023 (quota 15%)) prenotazione n. 2018731-003	CONTRIBUTO ANNO 2025 - (quota 15% del contributo a saldo anno 2024) prenotazione n. 2018731-004
Associazione Coordinamento Donne ONLUS	Via Dogana 1 – 38122 TRENTO – C.F. 9601505022	Centro antiviolenza	€ 528.300,00	€ 149.685,00	€ 176.100,00	€ 176.100,00	€ 26.415,00
Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo	Via H.Gmeiner 25 – 38122 TRENTO – C.F. 00380660225	Servizio residenziale per donne vittime di violenza	€ 1.272.900,00	€ 360.655,00	€ 424.300,00	€ 424.300,00	€ 63.645,00
KALEIDOSCOPIO S.C.S	Via Sommarive 4 – 38123 TRENTO – C.F. 01522650223	Laboratorio per l'acquisizione dei pre- requisiti lavorativi per i detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo (Trento)	€ 293.700,00	€ 83.215,00	€ 97.900,00	€ 97.900,00	€ 14.685,00
TOTALE			€ 2.094.900,00	€ 593.555,00	€ 698.300,00	€ 698.300,00	€ 104.745,00